

INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE E L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI

1. Validità della tariffa professionale in materia di Lavori Pubblici

Per quanto concerne i Lavori Pubblici, va detto che la tariffa (così come modificata dal D.M. 04/04/2001), non è stata abolita dal cosiddetto "decreto Bersani" (D.L. 223/2006 convertito nella L. 248/2006).

Va precisato inoltre che, in occasione della conversione in legge del D.L. 223/2006 in Senato, è stata introdotta una modifica all'art. 2 comma 2 del dispositivo normativo proprio per differenziare il settore dei Lavori Pubblici dagli altri ambiti.

Infatti l'art. 2, comma 2 della L. 248/2006 recita: << ... *omissis*. *Nelle procedure ad evidenza pubblica, le Stazioni Appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per le attività professionali.*>>.

Le considerazioni di cui sopra, non vogliono assolutamente costituire un "arroccamento" dei progettisti su presunte "rendite di posizione consolidate in passato" ma vogliono semplicemente rimarcare la peculiarità delle prestazioni rese in materia di Lavori Pubblici con riferimento al particolare "INTERESSE GENERALE" che gli stessi rivestono.

Ciò significa in pratica che la qualità di un'opera pubblica trae origine principalmente dalla qualità del progetto e delle altre prestazioni rese anche in fase di esecuzione dell'opera.

E' di tutta evidenza che per redigere un progetto di qualità, secondo i canoni obbligatoriamente previsti dalla normativa sui Lavori Pubblici, notoriamente più onerosi, sia necessario dedicare un tempo ed un livello di approfondimento minimi in funzione dell'opera da progettare.

Pertanto ne consegue anche la necessità di mantenere una **tariffazione adeguata** che da un lato garantisca la reale possibilità di raggiungere i livelli qualitativi sopra menzionati e dall'altro garantisca al professionista la possibilità di pretendere **corrispettivi dignitosi** per l'opera di intelletto che è chiamato a prestare (vedasi a tal proposito il C.C. art. 2233).

2. Qualità del progetto e/o delle prestazioni richieste

In materia di Lavori pubblici la normativa in vigore disciplina con esattezza i **contenuti minimi** delle prestazioni richieste (sia a livello di progettazione sia a livello d'esecuzione). Tali contenuti minimi, opportunamente modulati in funzione della tipologia e complessità dell'opera, sono stabiliti al fine di garantire la **qualità complessiva** del "prodotto" finale che sarà l'opera pubblica realizzata.

Da quanto sopra emerge che da tali contenuti minimi non si possa derogare pena il non raggiungimento del livello qualitativo ricercato ed il conseguente sperpero di risorse pubbliche.

La figura, che per conto del committente pubblico, deve curare il rispetto di quanto sopra è il **Responsabile Unico del Procedimento (RUP)**.

Ad Esso, in base all'art.7 della L.109/94 così come modificato dall'art.10 del "D.lgs. 163/2006 - *Codice dei Contratti*", compete tra l'altro:

<<3.In particolare il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del presente codice:

a)Omissis;

*b) Cura in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di **prestazione**, di **qualità** e di **prezzo** determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;*

c)Omissis>>.

Il "*Codice dei contratti*" pone quindi in capo al **RUP**, che non a caso deve essere un "tecnico" avente un titolo di studio e una competenza adeguata alle responsabilità affidategli, il compito di verificare il raggiungimento dei livelli qualitativi richiesti.

Sempre non a caso il "*Codice dei contratti*" lega tra loro i termini "**prestazione**", "**qualità**" e "**prezzo**" nel senso che un adeguato livello di **qualità**, in funzione della **prestazione** richiesta può essere garantito solo con un'adeguata retribuzione della prestazione stessa e quindi con il riconoscimento di un giusto **prezzo**.

L'importanza che la legge dà al livello qualitativo da raggiungere, soprattutto nella fase di progettazione di un'opera, è testimoniato da:

- Obbligo di redazione da parte del Committente (RUP) di un **Documento preliminare alla progettazione**, riportante le indicazioni stabilite dall'art.15 del vigente Regolamento sui lavori pubblici (dpr 554/1999) che consenta al progettista di conoscere gli obiettivi da perseguire, le esigenze da soddisfare ed i livelli qualitativi attesi dalla sua attività;
- Rispetto da parte del progettista dei contenuti minimi e dei livelli qualitativi concordati con il **RUP**;
- Necessità di **Verifica del progetto preliminare**, (art.46 dpr 554/99) finalizzata ad accertare la conformità del progetto con i contenuti del Documento preliminare alla progettazione (a cura del RUP e alla presenza del/i progettista/i);
- Obbligo di **Validazione del progetto esecutivo**, (artt.47 e 48 dpr 554/99) prima della sua formale approvazione al fine di verificarne la rispondenza alla normativa vigente e al Documento preliminare alla progettazione [a cura del **RUP** (eventualmente supportato da esperti) ed in contraddittorio col/i progettista/i].

Tutti questi adempimenti **devono essere**, seppur con le dovute modulazioni e differenziazioni dipendenti dalla complessità dell'opera, **sempre rispettati** per garantire l'effettivo controllo sulla qualità della prestazione svolta e, come visto, il **RUP** ne risulta l'unico garante.

Si ribadisce che il **RUP**, **per i servizi di ingegneria ed architettura, deve essere un Tecnico con adeguato titolo di studio e competenza in relazione ai compiti affidatigli.**

3. Alcune annotazioni circa i contenuti e le procedure da adottare nell'affidamento degli incarichi dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria applicata ai lavori pubblici

In base alle considerazioni sopra svolte e nell'ottica di dare un contributo collaborativo alle amministrazioni appaltanti, gli Ordini degli Ingegneri, degli Architetti ed il Collegio dei Geometri della provincia di Sondrio formulano le seguenti annotazioni utili nell'individuazione dei contenuti e delle procedure da adottare per l'affidamento degli incarichi:

- Nel caso di affidamento di incarichi, ove l'oggetto della prestazione sia rappresentato da attività intellettuale (quali i servizi di architettura e ingegneria) **è assolutamente da evitare** l'utilizzo del **criterio del massimo ribasso** sull'offerta economica. Tali incarichi andranno affidati seguendo il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** considerando quindi una serie più ampia di elementi oltre a quello meramente economico e conferendo agli stessi il **"peso"** che l'amministrazione riterrà più opportuno. In merito a questo aspetto ed in base ai ragionamenti sopra svolti circa il rapporto tra **qualità della prestazione richiesta** e sua **giusta remunerazione**, si ritiene utile segnalare che, pur con le opportune differenziazioni legate alle diverse tipologie e complessità delle opere da progettare, gli Ordini degli Ingegneri, degli Architetti ed il Collegio dei Geometri della provincia di Sondrio **non ritengono opportuno assegnare un peso all'elemento "offerta economica"** superiore a 10 punti su 100.
- Per quanto riguarda la valutazione dei **curricula professionali**, spesso elemento importante ed avente peso rilevante nel criterio di assegnazione dell'incarico, si ritiene utile precisare quanto segue:
 - **Il curriculum** dovrebbe essere compilato secondo uno schema standard dove, soprattutto per quanto concerne l'elenco dei lavori svolti siano indicati almeno i seguenti elementi:
 - Oggetto del lavoro;
 - Importo del lavoro attualizzato secondo indici Istat (con indicazione della classe e categoria prevalente);

- Committente;
 - Periodo di svolgimento del servizio (indicando se concluso)
 - Soggetto che ha svolto il servizio (indicando anche eventuali altri professionisti in associazione);
 - Natura delle prestazioni effettuate (es. progettazione preliminare, def. esec., DL, collaudo ecc.).
- Il **“peso”** da assegnare al curriculum professionale deve essere opportunamente valutato in funzione della specificità (anche territoriale) e complessità dell’opera da realizzare.
- In generale dovrebbero essere ammessi alla selezione per l’offerta economicamente più vantaggiosa tutti i professionisti che abbiano dimostrato, attraverso il curriculum, di possedere un’esperienza adeguata e rapportata alla tipologia e importo dell’incarico.
Si precisa che, al fine di non ledere il **principio di proporzionalità**, si dovrebbero indicare nel bando quali siano i **requisiti minimi** (ad esempio importo complessivo delle opere progettate nella stessa classe/i e categoria/e di quella oggetto di affidamento) che l’amministrazione richiede per dimostrare il possesso di un’esperienza adeguata.
Tali requisiti devono effettivamente essere rapportati all’importanza dell’opera da progettare, escludendo di fatto la possibilità di richiedere requisiti “eccessivi” previsti per incarichi appartenenti a fasce superiori di importo (oltre i 100.000,00€ di competenze e spese).
Anzi, tenuto conto che la maggior parte degli incarichi ricorrenti nella nostra provincia è spesso contenuta al di sotto della soglia dei 100.000,00€ di competenze e spese, si invitano le amministrazioni a “modulare” opportunamente le richieste dei requisiti soprattutto per gli incarichi di basso importo e di scarsa complessità.
- Per quanto concerne invece il **merito tecnico**, da considerare nella fase di valutazione dell’offerta, l’amministrazione potrà considerare gli altri elementi contenuti nel curriculum (cioè non solo l’elenco dei lavori svolti) richiedendo se del caso ulteriori elementi utili ad individuare la capacità progettuale del professionista su opere affini all’opera da progettare.
Ovviamente tali elementi di valutazione dovranno essere opportunamente scelti in funzione della complessità, peculiarità e consistenza economica dei lavori da progettare.
- Sempre nel rispetto del **principio di proporzionalità** si ritiene utile evidenziare **l’inopportunità di limitare l’arco temporale considerato** nella valutazione delle prestazioni effettuate, soprattutto quando tale

aspetto non è giustificato dalla tipologia/complessità dell'opera da progettare.

- Nel rispetto del **principio di trasparenza**, indipendentemente dal sistema di affidamento prescelto (procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata), le amministrazioni appaltanti dovranno garantire un'adeguata pubblicità diffondendo un avviso, divulgato con modalità adeguate alla rilevanza dell'affidamento, tenendo conto del contesto ambientale e di mercato nel quale si opera.
Comunque gli avvisi dovranno essere diffusi a tutti gli Ordini e Collegi professionali interessati.

Una volta assegnato l'incarico, l'amministrazione dovrebbe comunicare a tutti gli offerenti l'esito.

- Appare opportuno segnalare che, indipendentemente dal sistema di affidamento prescelto, al fine di consentire al singolo professionista di formulare un'offerta che possa essere correttamente paragonata a quella degli altri concorrenti, nell'avviso e/o bando di affidamento dovranno essere chiaramente indicati:
 - **L'importo dei lavori** (comprensivo degli oneri della sicurezza) suddiviso nelle varie classi/categorie di cui si compone l'opera da realizzare;
 - **L'oggetto dell'incarico** con l'elenco delle prestazioni richieste con riferimento a quelle indicate nel D.M.04/04/2001 (tabella B, ed eventualmente B1, B2, B3, B4; B5 e B6);
 - **L'importo presunto delle prestazioni richieste(**)**, suddiviso tra le varie classi e categorie dell'opera da realizzare, sulla base del quale il professionista offerente, previa verifica della correttezza, potrà formulare la sua offerta economica;
 - L'indicazione del **tempo massimo** per l'espletamento dell'incarico e se la riduzione dei tempi rientra tra gli elementi di valutazione.(***)
 - Individuazione degli "**elementi**" di valutazione delle offerte e relativi "**pesi**".
 - Modalità per il reperimento del **Documento preliminare** alla progettazione, da mettere a disposizione di ogni professionista offerente (e quant'altro utile per la formulazione dell'offerta);
 - Il **termine** massimo per la **ricezione delle offerte** che non dovrebbe mai essere inferiore a **26 giorni** dalla data di pubblicazione e diffusione dell'avviso.
 - Ogni ulteriore elemento ritenuto utile dall'amministrazione per precisare i criteri preferenziali utilizzati nell'affidamento (ad esempio, la presenza nell'eventuale raggruppamento di almeno un

“giovane” professionista”, l’aver già effettuato progettazioni analoghe o lotti funzionali nello stesso ambito di intervento etc).

(**) si precisa che gli Ordini e Collegi professionali si faranno carico di garantire il necessario supporto tecnico a tutte le amministrazioni (RUP) che richiedano specifica consulenza per la corretta quantificazione del livello di compenso a base di offerta.

(***) anche questo elemento, come il ribasso nell’offerta economica non dovrebbe assumere un “peso” rilevante sulla valutazione complessiva dell’offerta.

4. Ulteriori aspetti da segnalare:

- E’ importante segnalare la non opportunità di frazionare l’incarico di progettazione al fine di eludere le soglie imposte dalla normativa.
- Sempre in tema di ribassi eccessivi sui compensi per le prestazioni, si segnala la questione **dell’anomalia dell’offerta economica (troppo bassa)** che dovrebbe valere anche per i servizi di ingegneria (come per le gare d’appalto per l’esecuzione delle opere). Quindi finché, non verranno fissati dei criteri oggettivi per valutare tali anomalie, si consigliano le Amministrazioni di diffidare di quelle offerte che risultino economicamente troppo basse.
- L’amministrazione non dovrebbe arbitrariamente fissare un base d’asta inferiore a quello che verrebbe determinato applicando tariffa (DM 04/04/2001) che vale ancora come riferimento. Questa precisazione per evidenziare che: *“il corrispettivo della prestazione non deve essere imposto ma concordato tra le parti nel rispetto della vigente normativa”*.

gennaio 2007